

COMUNE DI MALALBERGO

SANZIONI AMMINISTRATIVE

PER VIOLAZIONI AL

REGOLAMENTO

COMUNALE

***PER LA TUTELA ED IL
BENESSERE DEGLI
ANIMALI***

Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.134 del 05/12/2013

Publicato all'Albo Pretorio comunale dal 19/12/2013 al 18/01/2014

Sanzioni amministrative pecuniarie.

La violazione alle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali, di seguito definito "Regolamento", comporta, ai sensi della normativa vigente, nonché quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni e dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (*modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali*) sull'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione.

2. Per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di una somma **da € 100,00 a € 500,00**.

La violazione di quanto stabilito dall'art.19 relativo a spettacoli ed intrattenimenti con utilizzo di animali comporta l'applicazione della sanzione amministrativa **da € 100,00 a € 500,00** per ogni animale.

Il Comune, sempre in caso di violazione di quanto stabilito dall'art. 19, ha inoltre facoltà di ordinare la cessazione immediata dell'attività e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi ovvero il diniego della concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa.

Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 si applica una sanzione amministrativa **da € 77,00 a € 232,00**;

3. Per l'inosservanza di quanto stabilito dall'art.13 relativo all'avvelenamento di animali si applica la sanzione amministrativa in misura fissa **di € 500,00**.

4. Per le inosservanze agli artt. 25, 26, 27 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di una somma **da € 25,00 a € 150,00**.

5. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 28 commi 1 e 3 del presente regolamento raccolta deiezioni, si applica la sanzione amministrativa di una somma **da € 50,00 a € 300,00**.

6. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 28 comma 2 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di una somma **da € 25,00 a € 150,00**.

7. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della Legge n.689/1981 (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa di una somma **da € 100,00 a € 500,00**.

8. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali (siano essi d'affezione, da reddito o protetti) non si attenga al previsto obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad

assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 389,00 a € 1.559,00** secondo quanto disposto dal comma 9-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada), di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Inoltre, ogni altra persona coinvolta in un incidente con danno a uno o più animali (siano essi d'affezione, da reddito o protetti) che non ponga in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 78,00 a € 311,00**.

9. I proventi delle sanzioni comminate saranno destinati a promuovere e finanziare gli obblighi del Comune derivanti dal presente regolamento